

LEGGE SUL BUONO SCUOLA

La possibilità di garantire alle madri del Lazio un buono scuola per iscrivere i propri figli ad una scuola materna privata è uno dei risultati centrati durante questa consiliatura da Olimpia Tarzia, prima firmataria di questa proposta di legge. Si tratta di un primo significativo passo per la concessione del bonus anche nella scuola dell'obbligo. L'intento è quello di garantire pari opportunità alle famiglie meno abbienti, in nome della libertà di scelta educativa. E' un provvedimento fortemente democratico perché consente alle famiglie che non possono permetterselo di iscrivere i propri figli alle scuole materne private.

Per l'erogazione dei bonus è stato effettuato uno stanziamento regionale di 600 mila euro ai quali si aggiungono 4 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo. I soldi verranno consegnati, tramite i Comuni, direttamente nelle mani delle madri che lavorano, che cercano un impiego o che sono disoccupate da almeno 12 mesi e che ne faranno apposita richiesta. Saranno privilegiate nella compilazione della graduatoria le madri con figli disabili o con difficoltà di adattamento o integrazione. Sarà necessaria una autocertificazione della madre che indichi per ciascuno dei genitori il reddito lordo percepito nell'anno antecedente quello della presentazione della domanda. Ai fini della concessione dei contributi, sia la madre che il figlio per il quale si effettua la richiesta devono risiedere nella Regione Lazio e avere un reddito familiare annuo pari o inferiore a 25.822,84 euro. Il contributo monetario corrisposto per ogni figlio che frequenta la scuola dell'infanzia parte da 400 euro e arriva fino a 500 nel caso in cui i soggetti beneficiari risiedano in aree con difficoltà strutturali.

L.R. 22 APRILE 2002, N. 10 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (1)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, agevola l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia che concorrono, con la famiglia, alla crescita, alla cura, alla formazione, alla socializzazione ed alla educazione dei bambini, di età compresa tra zero e tre anni, nella prospettiva di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile.

Art. 2 (Contributi)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 sono concessi ai beneficiari di cui all'articolo 3, per ogni figlio che fruisca dei servizi educativi e formativi della prima infanzia, contributi di natura monetaria finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza e delle attività connesse ai servizi stessi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dai comuni competenti per territorio nel rispetto degli indirizzi determinati con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 5.

Art. 3 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2:

a) le madri lavoratrici;

b) le madri che, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, risultino essere:

1) disoccupate di lunga durata;

- 2) inoccupate di lunga durata;
- 3) in reinserimento lavorativo.

2. Ai fini della concessione dei contributi, le madri beneficiarie di cui al comma 1 devono:

- a) essere residenti nella Regione;
- b) avere figli che fruiscano, nel territorio regionale, dei seguenti servizi educativi e formativi della prima infanzia:
 - 1) asili nido;
 - 2) alternativi o complementari all'asilo nido, comprese forme di autorganizzazione familiare, come i nidi famiglia.

3. Possono, altresì, beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2, i padri che risultino unici titolari della potestà genitoriale ed affidatari dei propri figli e che versino nelle condizioni stabilite dai commi 1 e 2, nei limiti della previsione di spesa definita con la legge regionale di bilancio.

Art. 4 (Percorsi formativi)

1. Durante il periodo di fruizione dei contributi di cui all'articolo 2, le madri beneficiarie devono seguire percorsi formativi finalizzati all'inserimento, al reinserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro, da comprovare secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 5.

2. Per agevolare l'individuazione del percorso formativo più idoneo alle specifiche esigenze, la Regione attiva, attraverso idoneo soggetto, un sistema di assistenza tecnica e di tutoraggio.

Art. 5 (Indirizzi per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), determina gli indirizzi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, stabilendo, in particolare:

- a) l'ammontare delle risorse destinate ai contributi;
- b) la misura dei contributi sulla base del quoziente familiare, inteso come rapporto tra il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ed il numero dei componenti il nucleo stesso, compresi i concepiti;
- c) le tipologie dei servizi educativi e formativi della prima infanzia alternativi o complementari all'asilo nido di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 2;
- d) le condizioni di priorità sulla base di situazioni di svantaggio economico della famiglia, della presenza di figli in condizioni di disabilità o con difficoltà di adattamento ed integrazione;
- e) le modalità di individuazione del soggetto che fornisce assistenza tecnica e tutoraggio nonché le modalità con cui sono comprovati i percorsi formativi di cui all'articolo 4.

Art. 6 (Relazione sull'attuazione della legge)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di riferimento, presenta alla competente commissione consiliare permanente ed alla competente commissione speciale una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri per l'attuazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2003–2006, attraverso le risorse stanziare, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo 3 - Asse E., sui capitoli del bilancio regionale A22113, A22114 e A22115.